

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1231

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRIGANDÌ, FRIGERIO, ROMOLI, PERUZZOTTI, VISENTIN, BOSO, SCAGLIONE, COSTA, MAFFINI, GUGLIERI, PAINI, CAVITELLI, VENTUCCI, CAPONE, SARTORI, ZACCAGNA, PODESTÀ, COPERCINI, PERIN, TERZI, CARINI, BRAMBILLA, ANDREOLI, ROBUSTI, WILDE, ARMANI, FABRIS, ROVEDA, FANTE, DOLAZZA, STEFANI, BOSCO, FONTANINI, BASTIANETTO, PREIONI, CECCATO, MARCHINI, CARNOVALI, BRUGNETTINI, LOMBARDI-CERRI, GIBERTONI, DELL'UOMO**
e **PEPE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1994

Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

ONOREVOLI SENATORI. - I *media* si impongono come protagonisti della scena sociale italiana. Appare necessario garantire l'attività di stampa che è costituzionalmente tutelata, attraverso la certezza dell'applicazione di principi di etica, quale unico strumento di

autotutela. Tali principi, peraltro, sono già stati enunciati dagli stessi giornalisti.

L'informazione deve rispondere al vero.

La celerità del processo di accertamento della verità è necessaria per una effettiva tutela della trasparenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le notizie diffuse attraverso la stampa, la televisione e la radio devono rispondere a verità.

Art. 2.

1. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso può agire in giudizio davanti al pretore del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare la falsità e richiedere il risarcimento del danno.

Art. 3.

1. Il risarcimento del danno verrà quantificato nella misura della massima remunerazione annua percepita dal dipendente, amministratore o collaboratore dell'ente che ha diffuso la notizia o nella somma di lire 50.000.000 o nel maggior danno dimostrato.

Art. 4.

1. Sono responsabili in solido con l'ente chi ha esteso la notizia ed il direttore.

Art. 5.

1. Il processo è regolato dagli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 6.

1. Il giudice, di qualunque grado, ha il dovere di osservare tutti i termini. Ove il processo non si possa definire in unica udienza i rinvii non possono essere superiori a sette giorni.

Art. 7.

1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e può essere pubblicata a richiesta della parte.